

CATEGORIA	ART.	ARGOMENTO
COMMERCianti	7	Luminarie
		<p>Art. 7: Luminarie</p> <p>1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio del montaggio la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa.</p> <p>2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.</p> <p>3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.</p> <p>4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI;</p> <p>5) Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.</p> <p>6) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.</p> <p>7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.</p> <p>8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	8	Addobbi
		<p>Art. 8: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari</p> <p>1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi</p>

		<p>pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.</p> <p>2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.</p>
	9	Atti vietati
		<p>Art. 9: Atti vietati su suolo pubblico</p> <p>1) Sul suolo pubblico è vietato:</p> <p>a) lavare i veicoli;</p> <p>b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;</p> <p>c) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;</p> <p>d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;</p> <p>e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;</p> <p>f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;</p> <p>g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti. Non rientra in tale fattispecie l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo poiché è vigente l'art. 232 bis del D.Lgs n. 152/2006.</p> <p>2) E' fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette a uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di vetro. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura. Il divieto non si applica, altresì in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.</p> <p>4) La violazione di cui al comma 1, lettera g), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e la cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.</p> <p>6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della</p>

		rimessa in pristino dei luoghi.
	17	Pulizia suolo prospiciente attività
		<p>Art. 17: Nettezza del suolo e dell'abitato</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento igiene e dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato. 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali ad uso commerciale, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta. 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
	20	Pulizia
		<p>Art. 20: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. 2) I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. 3) La violazione di cui al comma 1) precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
	42	Quiete e decoro urbano
		Art. 42: Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro

	<p>urbano</p> <p>1) Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale .</p> <p>In particolare sono tenuti a:</p> <p>a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;</p> <p>b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza.</p> <p>2) si ritiene assolto l'obbligo previsto alla lettera a) del comma precedente qualora i soggetti indicati al comma stesso sottoscrivano con l'Amministrazione Comunale accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. che prevedano l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività di impresa; - l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009. <p>Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett.a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale</p> <p>ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).</p> <p>Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00</p>
	<p>43 Attività ludiche e videogames</p>
	<p>Art. 43: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali</p> <p>1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video game e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.</p>

		2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
	46	Officine
		Art. 46: Depositi esterni 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pneumatici se non protetti da apposite coperture. 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.
	53	Erboristerie
		Art. 53: Erboristerie 1) La disciplina del settore erboristico è regolamentata dalla legge 99/1931 che indica i requisiti per la raccolta la coltivazione e il commercio delle piante officinali. 2) Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici. 3) Per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e non destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei soli requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e s.m.i.. 4) Per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto; 5) Per la vendita al dettaglio di erbe sfuse, prive di effetti terapeutici di cui all'elenco dell'allegato B della circolare n. 1/1981 è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto (ove ovviamente dette erbe siano destinate ad essere ingerite e quindi destinate al consumo umano. 6) In caso di violazione dei commi precedenti, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
	54	Vendita e consumo immediato
		Art. 54: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato: a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso; 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e

		bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
	55	Attività itinerante
		<p>Art. 55: Attività di vendita in forma itinerante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale. 2) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi. 3) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. 4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale. 5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri. 6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. 7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. 9) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 con conseguente regolarizzazione dell'attività.
	56	Esposizione merci
		<p>Art. 56: Occupazioni per esposizione di merci</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso. 3) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. <p>La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita</p>
	57	Bevande in contenitori di vetro

		<p>Art. 57: Bevande in contenitori di vetro</p> <p>1) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo:</p> <p>a) è vietata in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, compresi quelli su area pubblica, dalle ore 20:00 fino alla chiusura dell'esercizio di bevande alcoliche o meno contenute in bottiglie o confezioni di vetro;</p> <p>b) dalle ore 22:00 alle ore 08:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro;</p> <p>2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.</p>
	58	Alcool e minori
		<p>Art. 58: Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni</p> <p>1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successiva modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.</p> <p>2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.</p> <p>3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689 modificata dalla L. 24/07/2008 n. 125 e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute.</p> <p>4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.</p> <p>5) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.</p>
	69	Autorizzazioni

		<p>Art. 69: Attività sottoposte ad autorizzazione</p> <p>Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) installazione di strutture fisse al suolo; 2) organizzazione di gare sportive; 3) attività ricreative pubbliche e private (p.e. feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc.); 4) raccolta di semi, frutti, inflorescenze, potatura e piantumazione: <p>Devono essere, inoltre, rispettate le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cessazione di ogni attività di somministrazione entro le ore 01,00. <p>Nelle giornate prefestive e nella giornata di venerdì potrà essere posticipata la chiusura di un'ora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cessazione di ogni attività sonora entro le ore 24,00. <p>Eventuali deroghe sono autorizzate con apposite delibere di Giunta.</p> <p>Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività non autorizzata.</p>
<p>CONDOMINIO / PROPRIETA'</p>	<p>13</p>	<p>Manutenzione edifici</p>
		<p>Art. 13: Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili quando non oggetto di accantieramento e le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e mantenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio. 2) I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno. 3) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. 4) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) sono, inoltre, responsabili

		<p>della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.</p> <p>5) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.</p> <p>6) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dagli stessi soggetti di cui al punto 1)</p> <p>7) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.</p> <p>8) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.</p> <p>9) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.</p> <p>10) In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).</p> <p>11) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.</p> <p>12) Le violazioni di cui ai commi 3) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>13) Le violazioni di cui ai commi 4), 6), 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	14	Immobili dismessi

		<p>Art. 14: Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive</p> <p>1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.</p> <p>2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).</p> <p>3) Le violazioni di cui al comma 1) sono punite con la sanzione amministrativa massima di € 500,00. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008), fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera.</p>
	15	Spurghi
		<p>Art. 15: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri</p> <p>1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.</p> <p>2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata.</p>
	16	Divieti sui muri esterni
		<p>Art. 16: Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano</p> <p>1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del codice</p>

		<p>penale e dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ, sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:</p> <p>a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;</p> <p>b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;</p> <p>c) danneggiare, imbrattare, manomettere o comunque deturpare, <u>spostare</u>, panchine, rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, cestini, giochi, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;</p> <p>d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.</p> <p>2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;</p> <p>3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.</p>
	18	Sgombero neve
		<p>Art. 18 : Sgombero neve</p> <p>1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate <u>dalle caratteristiche non ordinarie</u> hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.</p> <p>2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.</p> <p>3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.</p> <p>4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.</p> <p>5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.</p> <p>6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennanti opportunamente disposti.</p> <p>7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della</p>

		<p>rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	21	Esposizione panni e tappeti
		<p>Art. 21: Esposizione di panni e tappeti</p> <p>1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo pericolo.</p> <p>2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	23	Verde che sporge su suolo pubblico
		<p>Art. 23: Prescrizioni di salvaguardia</p> <p>1) gli alberi aventi diametro del tronco superiore a 10 Centimetri, misurato a MT 1,5 dal suolo,</p> <p>2) Gli alberi aventi diametro del tronco superiore a 10 Centimetri , misurato a MT1,5 dal suolo, e gli arbusti con più fusti (policornici) se almeno uno di essi presenta un diametro superiore a 10 Centimetri, devono essere rigorosamente tutelati.</p> <p>3) devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 Centimetri di diametro gli alberi e gli arbusti piantati in sostituzione di altri.</p> <p>4) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.</p> <p>5) in caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio Comunale, possono essere imposti con apposito provvedimento il taglio di alberi, rami o branche pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e su strade gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal codice Civile.</p> <p>6) qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'amministrazione comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste</p> <p>7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	30	Rami e siepi
		<p>Art. 30: Rami e siepi</p> <p>1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.</p> <p>2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra</p>

		<p>la carreggiata.</p> <p>3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	37	Sporgenza oggetti mobili da balconi
		<p>Art. 37: Oggetti mobili</p> <p>1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.</p> <p>2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.</p> <p>3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	38	Manutenzione ordinaria (verniciatura)
		<p>Art. 38: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto</p> <p>1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.</p> <p>2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.</p> <p>3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.</p> <p>4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.</p> <p>5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	44	Antifurto
		<p>Art. 44: Uso dei dispositivi antifurto</p> <p>1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.</p> <p>2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di</p>

		<p>disattivare il sistema di allarme.</p> <p>3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.</p> <p>4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.</p> <p>5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.</p>
	59	Targhetta amministratore
		<p>Art. 59: Targhetta dell'amministratore di condominio</p> <p>1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.</p> <p>2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.</p> <p>3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.</p> <p>4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.</p>
PADRONI DI ANIMALI	10	Fuochi d'artificio
		<p>Art. 10: Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio</p> <p>1) Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutte le aree individuate ex art. 6.</p> <p>2) Al di fuori delle aree suindicate, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura.</p> <p>3) E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di San Giuliano Milanese in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e</p>

		<p>dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>4) E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.</p> <p>5) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.</p>
	36	Spazi per i cani
		<p>Art. 36: Spazi per i Cani</p> <p>Le aree destinate all'attività motoria dei cani sono determinate con apposita deliberazione. Le aree di cui sopra nonché quelle nelle quali è impedito l'accesso sono indicate da appositi segnali.</p>
	49	Attività di addestramento e divieti
		<p>Art. 49: Animali</p> <p>a.1) E' vietato lasciare circolare liberamente animali.</p> <p>a.2) E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini per un raggio di 100 metri.</p> <p>a.3) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate all'interno del verde di servizio.</p> <p>a.4) E' vietato molestare in qualsiasi modo, catturare o detenere la fauna presente all'interno delle aree adibite a verde pubblico.</p> <p>a.5) E' vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.</p> <p>a.6) E vietato accedere alle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale con animali selvatici, anche se addomesticati.</p> <p>a.7) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato condurre i cavalli sul manto erboso, salvo specifica autorizzazione.</p> <p>a.8) Nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale ove sono presenti laghetti è vietato svolgere ogni attività di pesca se non autorizzata in modo specifico.</p> <p>a.9) E' vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere alla fauna presente nei parchi.</p> <p>a.10) Le violazioni al comma 9) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non ammessa e/o la rimessa in pristino dei luoghi.</p> <p>a.11) Le violazioni ai commi 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non consentita e/o la rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	50	Canidi
		<p>Art. 50: Canidi</p> <p>1) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli</p>

		<p>momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. 3) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà. 4) Tutti i proprietari e conduttori di cani, che conducono tali animali nei luoghi pubblici devono portare con se apposita attrezzatura, sacchetti o paletta, che consenta l'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dal cane. Sono esentati dall'osservanza della norma i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento. 5) Tutti i proprietari o conduttori di cani, devono rimuovere i bisogni fisiologici dei propri animali dai marciapiedi, dai giardini pubblici e da tutte le aree pubbliche mediante apposita paletta o altro strumento idoneo ed evitare pregiudizio alla igiene urbana; 6) Gli escrementi o altri rifiuti dovranno essere racchiusi in appositi sacchetti e smaltiti nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani posizionati sul territorio; 7) Sono esentati dall'osservanza dei commi 4 e 5 del presente articolo i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento; 8) E' vietato nelle aree verdi condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali; 9) Il personale preposto ai controlli può, qualora ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco dei cani; 10) I cani devono comunque essere, ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, muniti di museruola atta ad impedire la morsicatura e, con riferimento agli animali di grossa taglia, questi ultimi devono essere tenuti a mano con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 150; 11) All'interno delle aree giochi destinate ai bambini i cani non sono ammessi; 12) E' vietato introdurre cani nelle fontane; 13) Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia; 14) È fatto divieto a chiunque di sottrarsi all'obbligo della custodia dei cani, abbandonando gli stessi in un qualsiasi luogo del territorio comunale; 15) Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino il riposo delle persone; 16) Le violazioni al presente articolo ed alle ordinanze ministeriali sulla conduzione e tenuta degli animali comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
DISABILI	12	Esenzione divieto di transito marciapiedi e portici
		<p>Art. 12: Marciapiedi e portici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

		<p>a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;</p> <p>2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'articolo 46 CdS.</p> <p>3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.</p>
	72	Circolazione nei parchi
		<p>Art. 72: Veicoli a Motore</p> <p>1) Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.</p> <p>2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi.</p> <p>3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alla forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.</p> <p>4) veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.</p> <p>5) Le violazioni al comma 1) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita</p> <p>6) Le violazioni al comma 2) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00</p>
MINORI	12	Esenzione divieto di transito marciapiedi e portici
		<p>Art. 12: Marciapiedi e portici</p> <p>1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:</p> <p>b) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;</p> <p>2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, delle macchine per uso di bambini o per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici come indicato nell'articolo 46 CdS.</p> <p>3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.</p>

	58	Bevande alcoliche e minori
		<p>Art. 58: Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni</p> <p>1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successiva modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.</p> <p>2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.</p> <p>3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del comma 2 art. 16 L. 24/11/1981 n. 689 modificata dalla L. 24/07/2008 n. 125 e l'obbligo della cessazione dell'attività da effettuarsi mediante lo smaltimento, secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore, delle bevande alcoliche somministrate, vendute o cedute.</p> <p>4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.</p> <p>5) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.</p>
	61	Bullismo e Cyberbullismo
		<p>Art. 61: Prevenzione del fenomeno del "Bullismo" e "Cyberbullismo"</p> <p>Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, due o più persone che, per petulanza o per altro biasimevole motivo, scherniscono ovvero offendono l'onore o il decoro di una persona minore degli anni diciotto, soggiacciono, in concorso ex art. 5 l. 689/1981, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 480,00.</p>
	72	Circolazione nei parchi
		<p>Art. 72: Veicoli a Motore</p> <p>1) Nelle aree adibite a verde di servizio o ad evoluzione naturale è vietato circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore, ad esclusione di quelli per uso di bambini o di invalidi.</p> <p>2) All'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad</p>

		<p>evoluzione naturale è vietato trainare, anche a mano, qualsiasi veicolo a motore ad eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi.</p> <p>3) Dai divieti di cui ai commi precedenti sono esclusi i veicoli in uso alle forze di Polizia, i mezzi di soccorso e i veicoli adibiti al servizio di manutenzione del verde.</p> <p>4) veicoli a motore indispensabili all'approvvigionamento di iniziative, regolarmente autorizzate, presenti all'interno delle aree destinate a verde di servizio potranno accedere e sostare per il tempo strettamente necessario ad espletare l'attività di cui sopra.</p> <p>5) Le violazioni al comma 1) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività non consentita</p> <p>6) Le violazioni al comma 2) del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00</p>
CONTADINI	19	Pulizia fossati
		<p>Art. 19: Pulizia fossati</p> <p>1) I proprietari, gli affittuari, utilizzatori e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.</p> <p>2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.</p> <p>3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	45	Cannoncini spaventapasseri
		<p>Art. 45: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili</p> <p>1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.</p> <p>2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.</p> <p>3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.</p>

	51	Animali da reddito
		<p>Art. 51: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato</p> <p>1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.</p> <p>2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.</p> <p>3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.</p>
	52	Letami per concime
		<p>Art. 52: Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili e utilizzo di effluenti di allevamento</p> <p>(Regolamento Regionale del 4 Gennaio 2016, N 1, Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari)</p> <p>1) L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) letami; b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del D.Lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto; c) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; d) substrato esausto della coltivazione di funghi. <p>2) L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. la quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.</p> <p>3) L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di tre mesi, elevabili a sei mesi nel caso di letame da bovini da latte su prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili).</p> <p>4) Nel caso del letame, prima dell'accumulo in campo è richiesto uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni.</p> <p>5) L'accumulo non è ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano; c) a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline; d) a distanza inferiore a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; e) ad una distanza inferiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento. <p>6) In considerazione del grado di umidità del suolo, la distribuzione di acque reflue è vietata di norma nel periodo dal 1° dicembre al 31 gennaio.</p>

		<p>7) L'autorità competente può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.</p> <p>8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della L.R. 4/2007.</p>
--	--	---